

Publicato il 14/01/2021

**N. 00046/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01074/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Seconda**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2020, proposto da Sincon S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Capotorto, Rosamaria Lo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione Da Summa, 15;

Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Sanitaservice Asl Ta S.r.l, non costituita in giudizio;

Consis Soc. Cons. a r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Potenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

della delibera n. 1529 del 20/07/2020, con cui l'ASL di Taranto ha deliberato, tra le altre cose, di disporre “l'affidamento dei servizi di: 1) gestione del Centro Unificato di Prenotazione (CUP) comprensivo anche della gestione sportelli Casse Ticket, ALPI e sportelli Anagrafe degli Assistiti nonché del Numero Verde prenotativo CUP; 2) supporto tecnico operativo ICT; 3) di conduzione, assistenza e manutenzione di primo livello comprensivo di conduzione Datacenter, servizio help desk, servizio manutenzione postazioni di lavoro, servizi supporto specialistico e servizi di assistenza e manutenzione di primo livello infrastrutture e sistemi, alla società ‘in-house’ Sanitaservice ASL Taranto Unipersonale srl, nel rispetto delle condizioni giuridico, tecniche, prestazionali di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale (Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), per la durata di anni 9” e di “approvare, per l'effetto, l'offerta economica presentata dalla medesima società ed acquisita al prot. n. 116169/2020”;

dell'offerta economica presentata da Sanitaservice che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera con cui l'ASL di Taranto ha deliberato l'affidamento in house dei servizi ivi indicati;

ove occorra, dell'atto di indirizzo della ASL Taranto del 23/01/2020;

ove occorra, dell'avviso di selezione della Sanitaservice ASL TA S.r.l;

della Delibera di Giunta Regionale (Puglia) n. 2126 del 25/11/2019 e della Delibera di Giunta Regionale n. 951 del 19/06/2020, con cui sono state approvate e successivamente aggiornate e integrate le “Linee guida in materia e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario

Regionale”, ora contenute nell'allegato A dell'ultima delibera contenente “Linee Guida in materia di organizzazione gestione delle società in house delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale della Puglia”, e in particolare del punto n. 4): “Reclutamento e gestione del personale”, alinea 12, ove si prevede che “Le Società in house applicano al personale assunto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AIOP”, alinea 13, ove si prevede che eventuali assunzioni effettuate in difformità rispetto a quanto stabilito dalle presenti Linee guida si considerano come illecite, senza riconoscere il diritto dei lavoratori alle conservazione delle migliori condizioni economiche e contrattuali praticate dal gestore uscente e alinea 9 nella parte in cui dopo aver affermato che “il rapporto di lavoro instaurato con la società in house in applicazione della clausola sociale mantiene la medesima natura giuridica (determinato/indeterminato) ed articolazione oraria del rapporto di lavoro alle dipendenze del precedente affidatario”, si prevede che “In ogni caso, il contratto di lavoro produce effetti esclusivamente per l'intera durata dell'affidamento del servizio, cessando alla scadenza del medesimo”;

di qualsivoglia altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità con cui si sia stabilito di internalizzare i servizi oggetto della sopracitata Deliberazione dell'ASL di Taranto per affidarli alla Sanitaservice ASL TA S.r.l;

per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio (comunque denominato) eventualmente stipulato fra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Taranto e Sanitaservice ASL TA S.r.l. per l'affidamento dei servizi di 1) gestione del Centro Unificato di Prenotazione (CUP) comprensivo anche della gestione sportelli Casse Ticket, ALPI e sportelli Anagrafe degli Assistiti nonché del Numero Verde prenotativo CUP; 2) supporto tecnicooperativo ICT; 3) di conduzione, assistenza e manutenzione di primo livello comprensivo di conduzione Datacenter, servizio help desk, servizio

manutenzione postazioni di lavoro, servizi supporto specialistico e servizi di assistenza e manutenzione di primo livello infrastrutture e sistemi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Puglia, Consis Soc. Cons. a r.l.; Asl Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Roberto Michele Palmieri nella camera di consiglio del giorno 12.1.2021, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, per come richiamato dall'art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. n. 176/2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente – nella sua qualità di consorziata esecutrice dei servizi di cui al bando di gara 18.11.2008 – ha impugnato la nota n. 1529 del 20/07/2020, con cui l'ASL di Taranto ha deliberato, tra le altre cose, di disporre “l'affidamento dei servizi di: 1) gestione del Centro Unificato di Prenotazione (CUP) comprensivo anche della gestione sportelli Casse Ticket, ALPI e sportelli Anagrafe degli Assistiti nonché del Numero Verde prenotativo CUP; 2) supporto tecnico operativo ICT; 3) di conduzione, assistenza e manutenzione di primo livello comprensivo di conduzione Datacenter, servizio help desk, servizio manutenzione postazioni di lavoro, servizi supporto specialistico e servizi di assistenza e manutenzione di primo livello infrastrutture e sistemi, alla società ‘in-house’ Sanitaservice ASL Taranto Unipersonale srl, nel rispetto delle condizioni giuridico, tecniche, prestazionali di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale (Allegato “B”, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento), per la durata di anni 9” e di “approvare, per l’effetto, l’offerta economica presentata dalla medesima società ed acquisita al prot. n. 116169/2020”.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 1 co. 512 l. n. 208/15; 1 co. 449 l. n. 296/06; 26 l. n. 488/99; eccesso di potere; 2) violazione dell’art. 25 L.R. n. 25/07; 212d. lgs. n. 81/15; 2112 c.c; eccesso di potere; 3) violazione degli artt. 23, 97 e 192 d. lgs. n. 50/16; 29 co. 3 d. lgs. n. 276/03; 2112 c.c; 3 l. n. 241/90; eccesso di potere; 4) violazione dell’art. 192 d. lgs. n. 50/16; eccesso di potere; 5) violazione degli artt. 5, 83 e 192 d. lgs. n. 50/16; 4 co. 2 d. lgs. n. 175/16; eccesso di potere; 6) violazione degli artt. 29 d. lgs. n. 276/03, 31 ss. d. lgs. n. 81/15; 1655 c.c; eccesso di potere; 7) violazione dell’art. 2598 c.c; 3, 41, 42 e 43 Cost; eccesso di potere.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitesi in giudizio, la Regione Puglia e l’ASL Taranto hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

All’udienza pubblica del 12.1.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle censure preliminari di inammissibilità formulate dalla Regione e dall’ASL Taranto.

Con i primi sei motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente lamenta la violazione dei principi e delle disposizioni in tema di *in house providing* da parte dell’ASL Taranto, che non avrebbe dato conto delle ragioni di internalizzazione del servizio in esame, e comunque per il fatto di aver assunto scelte giuridicamente ed economicamente inidonee in punto di

convenienza ed efficacia, tenuto conto sia dell'obbligo normativo di approvvigionamento tramite Consip, ovvero tramite convenzioni e/o accordi-quadro con centrali di committenza, anche nell'ottica di contenimento della spesa pubblica previsto dalla normativa di settore, sia delle errate valutazioni compiute dall'Amministrazione in tema di costo del lavoro dell'azienda in house (anche in relazione alle questioni concernenti l'applicazione della clausola sociale e agli oneri di sicurezza), sia dell'assenza di un progetto alternativo di servizi da parte dell'azienda in house.

Le censure sono infondate.

2.2. La società *in house* è un istituto nato nel diritto europeo con la finalità di limitare le ipotesi in cui si può derogare alle regole della “concorrenza per il mercato” mediante il ricorso a forme di affidamenti diretti di compiti relativi alla realizzazione di opere pubbliche o alla gestione di servizi pubblici (Corte di giustizia, sentenza Teckal, 1999).

La giurisprudenza europea ha indicato, quali requisiti necessari ai fini della configurazione dell'*in house*: a) la partecipazione interamente pubblica; b) l'esercizio da parte dell'amministrazione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; c) lo svolgimento dell'attività prevalentemente a favore dell'amministrazione controllante.

Le direttive del 2014 hanno, in parte, modificato i tratti distintivi dell'*in house*: a) ammettendo, eccezionalmente, forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata; b) indicando in modo puntuale nel limite superiore all'80% l'entità dell'attività che deve essere svolta a favore dell'amministrazione pubblica.

Sul piano organizzativo, la previsione di forti poteri di gestione del socio pubblico nella forma del controllo analogo ha comportato, in questo caso, una

rilevante deroga all'assetto organizzativo della società disciplinata dal codice civile. Invero, si ritiene che la società in house non sia un vero e proprio soggetto giuridico mancando il requisito dell'alterità soggettiva rispetto all'amministrazione pubblica. In particolare, si è rilevato che la differenza di più immediato rilievo rispetto alla società di capitali – intesa quale persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che in essa agiscono e per il cui tramite essa stessa agisce – è la totale assenza di un potere decisionale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi al potere gerarchico dell'ente pubblico titolare della partecipazione sociale.

Ne consegue che la società in house non pare in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. Essa non è altro che una *longa manus* della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante *in house contract* neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo; di talché l'ente *in house* non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa. Pertanto, la distinzione tra socio (pubblico) e società (*in house*) si realizza non più in termini di alterità soggettiva, ma con sola configurabilità di un patrimonio separato, nell'ambito di un'unica persona giuridica pubblica.

2.3. Tali connotazioni della società *in house* sono state poi trasfuse nel d. lgs. n. 175/16, di recepimento delle direttive del 2014. In particolare, ai sensi dell'art. 2 lett. o) d. lgs. cit., *“le società in house sono le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3”*.

Dispone poi il successivo art. 4 lett. d) che la finalità delle società pubbliche, e pertanto anche quelle in house, è quella, tra l'altro, di *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*.

Infine, ai sensi dell'art. 16, *“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto ...”*.

2.4. Alla luce di tali previsioni normative, in presenza di una società *in house*, l'ente di riferimento non è tenuto ad indire procedura ad evidenza pubblica, potendo affidare in via diretta il servizio alla società di cui egli abbia il controllo.

Nondimeno, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 175/16, *“l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*.

2.5. Previsione simile è prevista dall'art. 192 co. 2 d. lgs. n. 50/16, il quale stabilisce che: *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni*



*appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

In particolare, tale ultima previsione normativa è stata ritenuta in linea con l'attuale panorama normativo eurounitario e nazionale. Sotto il primo profilo, il giudice unionale (Corte di giustizia, nona sezione, ordinanza 6 febbraio 2020, in cause da C-89/19 a C-91/19, Rieco spa, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, sezione quinta, con ordinanze 7 gennaio 2019, n. 138 e 14 gennaio 2019, n. 293 e n. 296) ha chiarito che dal principio di libera autorganizzazione delle autorità pubbliche (di cui al quinto considerando della direttiva 2014/24/UE e all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) discende la *“libertà degli Stati membri di scegliere il modo di prestazione di servizi mediante il quale le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze” e, conseguentemente, quel principio “li autorizza a subordinare la conclusione di un'operazione interna all'impossibilità di indire una gara d'appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna”.*

In punto di diritto nazionale, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 100/2020, nel dichiarare non fondata la q.l.c. proposta dal TAR Liguria, ha rimarcato che le condizioni cui l'art. 192 d. lgs. n. 50/16 legittima il ricorso all'*in house* (analitica motivazione contenuta nell'atto deliberativo, che

evidenzi le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato), sono conseguenza di una politica pro concorrenziale “... *più rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non imposta da quest’ultimo - e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell’art. 117 Cost., come sostenuto dallo Stato - ma neppure si pone in contrasto [...] con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l’assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri. È infatti innegabile l’esistenza di un << margine di apprezzamento >> del legislatore nazionale rispetto a principi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall’ordinamento comunitario con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la tutela della concorrenza << nel >> mercato e << per >> il mercato*» (sentenza n. 325 del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 46 del 2013)”.

2.6. Alla luce di tali previsioni normative, come interpretate dal giudice lussemburghese e dal giudice nazionale delle leggi, può dunque affermarsi che ai fini dell’ammissibilità degli affidamenti in house occorre una motivazione analitica sulla opportunità di affidamento del servizio senza gara, al fine di evitare violazione dei principi eurounitari e nazionali in tema di tutela della concorrenza, di apertura al mercato e di massima partecipazione alle gare.

3. Tanto premesso, e venendo ora al caso in esame, è sufficiente leggere le motivazioni dell’atto impugnato per rendersi conto che esso contiene una analitica motivazione in ordine alla volontà dell’Amministrazione di procedere all’internalizzazione del servizio. In particolare, si analizzano partitamente i seguenti aspetti: a) congruità economica dell’offerta; b) ragioni del mancato ricorso al mercato; c) universalità e socialità, efficienza ed economicità del servizio, nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Orbene, trattasi di motivazioni logiche e coerenti con il panorama normativo e tecnico di riferimento, non viziate da palesi elementi di erroneità e/o illogicità, e che già soltanto per tali ragioni non possono essere censurate in sede giurisdizionale.

Piuttosto, l'errore di fondo che muove la ricorrente è quello sia di parcellizzare i singoli aspetti motivazionali – visti come monadi isolate, e non in chiave sistematica – sia di sostituire la propria valutazione di convenienza ed efficacia, di socialità e universalità del servizio, con quella fatta propria dall'Amministrazione, in tal modo sovrapponendosi a quest'ultima.

Già per tali ragioni, pertanto, le doglianze della ricorrente vanno disattese, implicando un inammissibile sindacato di merito sulle scelte tecnico-discrezionali dell'Amministrazione.

4. Tanto premesso, e scendendo più nel dettaglio, non sono fondati il primo e settimo motivo di ricorso, con il quale si deduce sia la violazione dell'obbligo normativo di approvvigionamento tramite Consip, ovvero tramite convenzioni e/o accordi-quadro con centrali di committenza, anche nell'ottica di contenimento della spesa pubblica previsto dalla normativa di settore, sia la ritenuta assenza, da parte di Sanitaservice, dei requisiti di capacità tecnico-professionale necessari per l'esecuzione delle prestazioni affidatele.

Sul punto, è sufficiente osservare che tali censure postulano la necessità di ricorso al mercato da parte dell'ASL Taranto. Senonché, tale presupposto non sussiste nel caso di specie, avendo l'Amministrazione deciso di internalizzare il servizio, mediante ricorso all'*in house providing*.

È dunque evidente l'errore di fondo che muove la ricorrente, la quale indica quale termine di paragone dell'asserita illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, previsioni normative (1 co. 512 l. n. 208/15; 1 co. 449 l. n. 296/06; 26 l. n. 488/99; art. 83 d. lgs. n. 50/16) del tutto inconferenti nel caso di specie, in quanto applicabili soltanto sul presupposto del ricorso al

mercato da parte dell'Amministrazione, e non anche nel caso in cui quest'ultima decida, motivatamente, di ricorrere all'internalizzazione del servizio, come appunto nella fattispecie in esame.

5. Per quel che attiene al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con il quale si censura l'errata valutazione del costo del lavoro, anche con riferimento alla clausola sociale, è sufficiente leggere l'offerta economica della società *in house* Sanitaservice per rendersi conto che il costo del lavoro "... è stato calcolato tenuto conto delle informazioni fornite dall'attuale datore di lavoro; con l'applicazione del CCNL AIOP, che prevede il limite di 36 ore settimanali per il tempo pieno; solo per i lavoratori a tempo pieno la retribuzione di provenienza ... è stata ridotta proporzionalmente" (cfr. offerta cit, p. 13).

Dunque, Sanitaservice ha elaborato i dato concernenti il costo del lavoro sulla base di elementi forniti direttamente dalla ricorrente, sicché rimane oscura la ragione della relativa doglianza da parte di quest'ultima, che sconfessando i dati Sanitaservice non fa altro che smentire i dati da essa stessa forniti all'Amministrazione.

L'azienda *in house* ha poi indicato partitamente gli oneri per il costo del lavoro, tenendo conto anche delle ore medie di assenza dei dipendenti, che influiscono sul costo del lavoro, e che rendono inattendibile il criterio di calcolo fornito dalla ricorrente, carente sul punto.

6. Per quel che attiene, poi, in particolare, alla presunta violazione della clausola sociale, premesso il pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale esso non implica un obbligo di assunzione della generalità dei dipendenti dell'azienda precedente gestore del servizio, diversamente incidendosi inammissibilmente sulla libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost, va confermato quanto già affermato da questo TAR con la pronuncia n. 1009/2020, vale a dire che l'assunzione dei lavoratori grazie alla

clausola sociale “... avviene in applicazione di espressa previsione di legge, cioè dell’art. 30 L.R. n. 4/2010, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 68 del 3 marzo 2011 proprio nelle parti in cui si prevedeva i) l’assunzione a tempo indeterminato (e non “l’utilizzo”, cfr. § 12.2 della decisione di illegittimità costituzionale) dei lavoratori della precedente impresa e ii) l’assunzione di questi ultimi senza previa selezione (selezione che, conformemente all’insegnamento della Corte Costituzionale, Sanitaservice risulta avere indetto ...)”.

7. Venendo ora al quinto motivo di ricorso, con il quale si censurano le valutazioni concernenti gli oneri di sicurezza, rileva il Collegio che essi – stimati dall’azienda in house in € 150.000 per ogni dipendente – non appaiono attinti da manifesti elementi di irragionevolezza, tenuto conto che quelle della ricorrente sono contestazioni di tipo puramente soggettivo (la presunta inadeguatezza del costo in esame, tenuto conto degli oneri connessi all’emergenza Covid-19), che riposano su mere suggestioni, e che per tali ragioni non possono che essere disattese, riguardando il merito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione.

8. Per quel che attiene al sesto motivo di ricorso, con il quale si censura l’asserita insussistenza di un nuovo ed innovativo modello di servizio, nonché la mancata considerazione degli oneri di formazione e aggiornamento del personale, è evidente la manifesta inammissibilità delle relative censure, che muovono da logiche aziendalistiche, e dunque da valutazioni opinabili. Ancora una volta, la ricorrente pretende di sostituirsi alle scelte discrezionali dell’Amministrazione, in assenza di elementi di palesi erroneità e/o irrazionalità da parte di quest’ultima. La qual cosa non può essere ammessa, alla luce di quanto poco prima affermato.

9. Vanno infine rigettati gli ultimi due motivi di gravame, con il quale si deduce l’illegittima interposizione di manodopera e il compimento di atti di

concorrenza sleale. Sul punto, è sufficiente osservare che il passaggio della manodopera dal vecchio al nuovo gestore è avvenuto in virtù di atti pubblici, e soprattutto in applicazione della clausola sociale, alla quale hanno aderito i dipendenti del vecchio gestore. Orbene, essendosi operato nel pieno rispetto delle previsioni normative (e soprattutto, con una procedura partecipata dal basso, e con possibilità di controllo anche delle organizzazioni sindacali), è evidente che nessuna censura può essere in parte qua mossa all'operato dell'Amministrazione. Non si vede pertanto quale illegittima interposizione di manodopera e/o atto di concorrenza sleale sussista nel caso di specie, in presenza di un percorso migratorio del personale pubblicamente tracciato in tutte le sue tappe procedimentali.

10. Conclusivamente, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

11. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. n. 176/2020, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Michele Palmieri, Presidente FF, Estensore

Andrea Vitucci, Referendario

Nino Dello Preite, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Roberto Michele Palmieri**

**IL SEGRETARIO**